



Handbook per il Mercato Iraniano

a cura di Annette SaS

società di consulenza, marketing e assistenza legale

Milano – Tehran

ANNETTE SAS

شرکت ANNETTE SAS، با سال ها تجربه ي خانم آنا ماریا فرانته بوندي (sig.ra Ferrante Bondi Anna Maria) که سالیان سال در ایران زندگی کرده، با ارتباط های مختلف در بخش تجاری و کار آفرینان با تجربه ایرانی است.

این تجربه طولانی به عنوان بک راه برای شناخت و درک خوب از فرهنگ ایران، آداب و رسوم سنت ها، تسهیل روابط اجتماعی بین فرهنگ های مختلف، درک خواسته های ایرانی که در حال حاضر به اروپا نزدیک می شوند و مخصوصاً خواستار اجناس ساخت ایتالیا هستند، است.

این شرکت پشتیبانی شده توسط همکاران مجرب در زمینه مسائل حقوقی بین المللی که می توانند راهنمایی های لازم در زمینه ی حقوقی و تجاری انجام دهند.

قدرت این شرکت در عمق دانش زبان و فرهنگ ایران می باشد، و از همه مهمتر شناخت کامل بازار یابی در این لحظه ی تاریخی می باشد.

BREVE GUIDA AGLI INVESTIMENTI ESTERI SUL MERCATO IRANIANO

Raggiunta la pace sul nucleare fra Repubblica Islamica d'Iran e il resto del mondo con un accordo siglato nel luglio scorso, gli investitori occidentali si sono lanciati all'arrembaggio di un mercato promettente, con milioni di giovani che sembrano non aspettare altro che comperare marchi americani ed europei; i tour operator spingono i loro clienti a visitare un paese bellissimo, soprattutto in virtù del fatto che il resto del Medio Oriente è in fiamme e quindi irraggiungibile; mentre intellettuali, difensori dei diritti umani e osservatori vari si chiedono se sia il caso o meno di scommettere sul rinnovamento dell'Iran.

In Iran cambierà tutto, in Iran non cambierà nulla, è l'altalenante ritornello che campeggia sui media internazionali, soprattutto in considerazione del fatto che le elezioni per il rinnovo del Parlamento iraniano e dell'Assemblea degli Esperti che sono tenute il 26 febbraio sono state condotte secondo i criteri del vecchio sistema: l'organo di controllo dei candidati (il Consiglio dei Guardiani), infatti, ha posto il veto sulla candidatura di migliaia di riformisti, proprio per evitare che la collaudata rotta politica dell'Iran possa essere dirottata. Questo pesante intervento ha rafforzato il partito degli scettici del possibile rinnovamento iraniano non solo e non tanto all'estero, ma, soprattutto, all'interno del paese, dove, fra i moltissimi già poco convinti che l'accordo sul nucleare possa comportare risultati tangibili e positivi per il "cittadino medio", serpeggia la convinzione che andare alle urne sia inutile.

Ci vorrà gradualità e gli iraniani lo sanno; così come sono consapevoli del fatto che il 40% della loro economia è in mano a istituzioni (religiose, militari, politiche) assai riluttanti a – o incapaci di – rinunciare volutamente a quel sistema che è proprio la fonte della loro

ricchezza. Riforme e cambiamento verso un sistema meno ideologico, trasparente, e pertanto efficace, richiedono tempi lunghi.

L'Iran ricopre una posizione centrale in Medio Oriente in ragione di diversi fattori, in particolare per la sua collocazione geografica e la presenza sul suo territorio di ingenti giacimenti di petrolio e gas naturale. Situato tra l'Oceano indiano e l'Eurasia, l'Iran si affaccia sullo stretto di Hormuz e può quindi controllare i flussi petroliferi che attraversano le aree marittime circostanti. In virtù della sua prossimità all'Asia centrale, al Caucaso e al subcontinente indiano, l'Iran è



inoltre tradizionalmente un importante snodo regionale di scambi commerciali.

Anche il suo peso demografico, il livello tecnologico delle sue forze armate e gli alti tassi d'istruzione della sua popolazione, nonché la sua lunga storia, fonte di orgoglio e unità nazionale, contribuiscono alla centralità del paese. Infine, l'Iran è il principale paese sciita al mondo, il che permette al regime degli ayatollah di ergersi a bastione delle popolazioni sciite che nei paesi circostanti costituiscono minoranze numericamente significative, ma emarginate politicamente ed economicamente, in primis in Arabia Saudita e in Bahrein, od oggetto di violenze settarie, come nel caso del Pakistan

GLI INVESTIMENTI ESTERI

La normativa commerciale iraniana, approvata nel 1932, si ispira al diritto francese; novellata nel 1969 oggi *The Legal Act for the Commercial Code* è un testo composto da 600 articoli, suddivisi in 16 Capitoli, secondo cui le principali forme societarie sono le seguenti:

- a) *Joint Stock Company*
- b) *Limited Liability Company*
- c) *Limited Partnership*
- d) *Joint Stock Partnership*
- e) *General Partnership*
- f) *Proportional Liability Partnership*
- g) *Cooperative Companies*

La maggior parte delle società registrate in Iran hanno la forma delle *Joint Stock Companies* (e sono, in prevalenza, “private”) mentre le *Limited Liability Companies* rappresentano solo il 20% dell'intero panorama societario.

Rinviando ai successivi Paragrafi la trattazione degli aspetti che ineriscono solo indirettamente con gli Investimenti Diretti Esteri (ora IDE), quali il regime fiscale, le Zone Franche etc... concentriamo ora l'attenzione sul principale documento che disciplina gli IDE in Iran vale a dire il *Foreign Investment Promotion and Protection Act* (ora FIPPA) approvato il 22 Maggio 2005 nell'ambito del II Piano di Sviluppo Quinquennale, in sostituzione del LAPFI che regolamentava gli investimenti esteri dal 1995. Pur ponendo limiti agli IDE il FIPPA rappresenta un significativo passo in avanti rispetto alla normativa previgente essendo ispirato (cfr. Art. 2) alla promozione e protezione degli investimenti stranieri, nella consapevolezza che essi rappresentano un'importante possibilità di sviluppo economico e sociale per l'Iran.

Si definisce “*foreign investor*” qualunque persona fisica o giuridica non iraniana nonché qualsiasi soggetto iraniano che utilizzi capitale estero in virtù della *Investment License* prevista dall'Art. 6 del FIPPA.

E' interessante notare che si considera *foreign capital* non solo il denaro ma qualunque altro tipo di capitale che sia stato importato in Iran quale macchinari ed attrezzature, parti di ricambio, materie prime e additivi, diritti di proprietà intellettuale, know-how e marchi, dividendi e qualunque altro bene approvato caso per caso dal Consiglio dei Ministri.

In base alla FIPPA il *foreign investment* si realizza utilizzando il *foreign capital* in un'entità già esistente (o costituita *ad hoc*) allo scopo di ottenere la *Investment License*.

Gli investimenti stranieri realizzati mediante capitale estero non sono ammessi indiscriminatamente dal FIPPA ma (come stabilisce l'Art. 2) devono rispettare le leggi locali e devono essere finalizzati a sviluppare le attività produttive nei industriali, minerario, agricolo e in quello dei servizi. E' importante evidenziare che in base al citato Art. 2 FIPPA gli investimenti esteri devono mirare allo sviluppo economico, al progresso tecnologico, all'incremento dell'occupazione e delle esportazioni. La norma prevede altresì che gli IDE non devono compromettere l'ambiente né creare disservizi nell'economia domestica.

La lettera c) dell'Art. 2 precisa – scampo equivoci – che un IDE non comporta alcuna forma di concessione da parte del governo iraniano nei confronti dell'investitore estero a cui è preclusa qualunque forma di monopolio sul mercato locale. Infine la lettera d) stabilisce che il valore dei beni e servizi prodotti attraverso l'investimento estero non può superare il 25% della quota di mercato locale (ovvero il 35% nei sub-settori economici), quota che viene stabilita in base ai criteri e parametri approvati dal Consiglio dei Ministri.

Tra i cambiamenti più significativi introdotti dal FIPPA per gli investimenti esteri in Iran si segnalano i seguenti:

- maggiore coinvolgimento degli investitori stranieri anche in grandi progetti infrastrutturali;
- nuove modalità di utilizzo del capitale estero in aggiunta all'investimento estero diretto (ad esempio, project financialy, accordo buy-back, schemi BOT: l'Art. 3 dispone che gli IDE ammessi in conformità al FIPPA possono riguardare gli stessi settori in cui è ammessa l'attività imprenditoriale privata oppure i settori in cui si opera attraverso *civil partnership*, *buy back* o *build operate and transfer* (BOT) in cui il profitto deriva esclusivamente dall'attività economica svolta e non dipende da alcuna forma di garanzia prestata dal governo o dalle banche locali.
- creazione (cfr. Art. 5) del Centro per i Servizi degli Investimenti esteri all'interno dell'Organizzazione per gli Investimenti e assistenza economica e tecnica dell'Iran (OIETAI), per fornire un supporto mirato ed efficiente ai potenziali investitori stranieri in Iran;
- liberalizzazione dei meccanismi di cambio di valuta estera.

Ciascun investimento estero realizzati da società a partecipazione statale sul territorio della Repubblica Islamica dell'Iran deve essere approvato dall'Assemblea Consultiva Islamica caso per caso; gli investimenti realizzati da società a capitale estero sono disciplinati nello stesso modo rispetto a quelli privati.

La FIPPA assicura contro i rischi definiti come “rischi non-commerciali” che sono solitamente coperti dal credito all'esportazione o dalle agenzie di assicurazione degli investimenti. I rischi collegati ai trasferimenti e alle espropriazioni rimangono il nucleo centrale dei rischi collegati agli investimenti nel Paese ricevente è particolarmente importante la clausola di equivalenza contenuta nell'Art. 8 del Capo IV della FIPPA in base alla quale gli investimenti esteri regolati da

tale legge godono della stessa protezione, diritti e agevolazioni garantire agli investimenti locali, sulla base del principio di non discriminazione.

Il successivo articolo precisa che gli investimenti esteri non possono essere espropriati salvo che per pubblico interesse, a conclusione di un procedimento legale che si svolge in modo equo; in caso di espropriazione, è comunque stabilito che l'investitore estero abbia diritto ad una *appropriate compensation* basata sul reale valore dell'investimento prima della procedura espropriativa. Le eventuali controversie nascenti dal processo di espropriazione o di nazionalizzazione degli investimenti esteri sono regolate secondo l'Art. 19 FIPPA.

Il Capo V del FIPPA detta le *regulations pertaining the admission, import and export of foreign capital* mentre il Capo VI è dedicato alla gestione delle controversie: l'Art. 19 stabilisce che qualunque controversia tra il governo iraniano e gli investitori esteri che non si sia riusciti a comporre attraverso amichevoli trattative, è rimessa alle corti locali salvo sia previsto un diverso rimedio per risolvere le controversie sulla base di una legge o di un accordo bilaterale che regola l'investimento.

Si è detto che il FIPPA introduce nuove agevolazioni per tutelare gli interessi degli investitori stranieri. Occorre altresì segnalare l'istituzione del Centro per i Servizi degli Investimenti Esteri (CFIS) (all'interno dell'OIETAI) che rende possibile alle imprese interessate ad entrare per la prima volta nel mercato iraniano, di avere un accesso diretto alle organizzazioni e alle agenzie governative. Infatti il CFIS ha la funzione in qualità di sportello unico di fornire assistenza agli investitori a partire da studi preliminari su un progetto di fattibilità, raccolta di informazioni sul quadro normativo ed un lavoro preliminare per le licenze di investimento. Il FIPPA prevede una serie di agevolazioni per quanto riguarda i visti di entrata ed uscita, i permessi di residenza e lavoro per gli investitori, manager, direttori ed esperti così come per le loro famiglie.

Gli IDE sono sostanzialmente ricondotti a due grandi categorie:

1. *Equity Investment* (cioè investimento "diretto") riguarda i settori aperti ai privati iraniano, mediante la partecipazione diretta al capitale di aziende iraniane (siano esse preesistenti ovvero costituite ad hoc). La percentuale di azioni detenuta da azionisti stranieri in entità iraniane non è più limitata al 49% come accadeva in passato;
2. *Non-equity forms* (investimento "indiretto") comprende l'*Unincorporated Partnership*, gli accordi *buy-back* ed i vari schemi in cui può essere declinato il *BOT*. Qualsiasi tipo di investimento in cui l'investitore non abbia una partecipazione azionaria è considerato "*Investimento Indiretto*". La procedura per l'ottenimento della *Business License* si articola in due fasi:

1. *La presentazione di domanda all'OIETAI:*

I richiedenti sono tenuti a fare in modo che le informazioni contenute nella domanda siano scritte in modo scrupoloso, preferibilmente sulla base di studi di fattibilità e qualora non disponibile tale studio, attraverso i dati aggiornati relativi al progetto in cui vogliono investire. Lo staff dell'OIETAI può essere consultato durante la fase di preparazione della redazione della domanda.

2. *La revisione delle domande da parte del FIB (Foreign Investment Board):*

L'OIETAI deve redigere una relazione sulle domande presentate che sarà sottoposta all'esame del FIB per la decisione finale. E' importante evidenziare che il FIPPA preveda il rimpatrio degli utili: il tasso di conversione del cambio estero applicabile al momento dell'importazione o del rimpatrio del capitale, così come il tasso di cambio per il trasferimento all'estero, nel caso di applicazione del tasso di cambio unificato, sarà pari a quello corrente nella rete bancaria del Paese o, in difetto, sarà applicato il tasso di mercato libero riconosciuto dalla Banca Centrale iraniana.

Il capitale estero e i profitti derivati, o il saldo del capitale restante, dopo l'adempimento di tutte le obbligazioni e pagamenti, sarà trasferibile all'estero una volta ottenuta approvazione del *Foreign Investment Board*, che ne deve essere informato con preavviso di almeno tre mesi. Sono altresì trasferibili all'estero, previa approvazione del *Foreign Investment Board* e conferma del Ministeri Affari Economici i profitti derivati dall'investimento, i pagamenti relativi ad accordi e schemi finanziari, a contratti relativi a brevetti, marchi, know how, assistenza tecnica e ingegneristica, management e a tutti gli accordi che rientrano nella struttura dell'investimento estero pertinente.

La valuta estera richiesta per i trasferimenti sopraindicati può essere ottenuta :

- Con l'acquisto di valuta estera dal sistema bancario
- Utilizzando la valuta estera ottenuta con l'esportazione dei beni prodotti o dei servizi resi dall'impresa in cui è impiegato il capitale estero.
- Esportazione beni autorizzati dalle rilevanti leggi e regolamenti.

Le Free Trade Zone (zone franche)

L'Iran ha varie *Free Trade Zones* (Zone Franche) che nel 1993 furono create in specifiche aree del Paese (precisamente sull'isola di Kish, nel Golfo Persico, nell'isola di Qeshm, nello stretto di Hormoz, ed a Chabahar, città portuale al confine con il Pakistan). Lo scopo delle FTZ era attrarre gli investitori locali e stranieri, promuovere le esportazioni, assicurare l'accesso alle tecnologie avanzate, creare opportunità di lavoro per manodopera specializzata e agire come centro per riesportare prodotti e servizi nei Paesi dell'Asia Centrale.

Le Zone Franche Iraniane sono regolate dall'*High Council of Free Trade* presieduto dal Presidente della Repubblica Islamica, da 11 Ministri e dal Governatore della Banca Centrale; inizialmente le FTZ erano dotate di scarse infrastrutture e quindi nei primi anni successivi alla loro creazione, si svilupparono molto poco. Grazie alla vendita dei terreni ed ai profitti generati dai visitatori, le autorità locali sono riuscite a reperire il denaro occorrente a finanziare progetti per realizzare le infrastrutture necessarie.

Non solo le FTZ offrono interessanti opportunità di investimento, ma sono soggette ad una legge *ad hoc* che offre agli IDE precise garanzie governative contro eventuali progetti di nazionalizzazione oppure di espropriazione per pubblico interesse. I principali incentivi assicurati agli IDE localizzati nelle FTZ si possono compendiare nei seguenti punti:

- a) Gli investitori stranieri possono detenere fino al 100% delle azioni di una società operante in una zona franca; la procedura per il rilascio delle Licenze di Investimento all'interno di una FTZ viene di norma conclusa entro due settimane dal deposito della *application form*;
- b) Capitali e profitti inerenti l'attività produttiva svolta all'interno della FTZ possono liberamente entrare e uscire dalla zona franca;
- c) Per 15 anni decorrenti dall'inizio dell'attività, gli IDE godono dell'esenzione della tassa sul reddito e di quella sui beni;
- d) Macchinari, pezzi di ricambio, veicoli da trasporto, materie prime e materiali da costruzione possono essere liberamente importati per svolgere all'interno della Zona Franca le attività produttive, commerciali e di servizi;
- e) I beni prodotti nella Zona Franca possono essere esportati senza essere assoggettati alle leggi sull'export vigenti nel Paese;
- f) Le società straniere registrate nella Zona Franca possono aprire uffici di rappresentanza nel Paese utilizzando lo stesso nome della società.

Le principali forme di investimento estero in Iran

Il contratto di agenzia e quello di rappresentanza.

Il diritto di agenzia in Iran è regolato da norme generali che si trovano in parte nella Legge Commerciale Iraniana e in parte nel Codice Civile Iraniano. Il rapporto di agenzia è definito come un *contratto con il quale un contraente incarica l'altro a tenere determinati comportamenti in qualità di suo rappresentante*. Il diritto iraniano non prevede specifici requisiti per assumere la carica di agente, che può essere speciale o generale.

In Iran sono previste tre figure di rappresentanti commerciali: i "broker" (agiscono come intermediari tra le parti in una transazione), gli agenti su commissione (spendono il loro nome in rappresentanza del principale) ed infine gli agenti commerciali. In base al codice civile della Repubblica Islamica dell'Iran, un agente commerciale è una persona fisica o giuridica nominata da un'impresa straniera per rappresentare quest'ultima nel territorio iraniano. Così come in Italia, la firma dell'agente vincola il principale rendendolo responsabile per tutti gli atti compiuti dall'agente in suo nome e conto, nei limiti indicati dal mandato. La legge non richiede che l'agente abbia nazionalità iraniana, anche se in realtà solo persone fisiche e giuridiche iraniane possono ottenere la licenza di importare beni.

La nuova normativa stabilisce che le società straniere che esportano in Iran prodotti e servizi sono obbligate a registrare presso il locale Ministero del Commercio, i prodotti e i servizi forniti tramite la propria *branch* o l'agente locale, agente che dovrà pertanto avere la capacità di fornire assistenza post-vendita. E' quindi obbligatoria la registrazione del relativo contratto di agenzia presso il Ministero del Commercio: il suddetto contratto dovrà essere certificato dall'Ambasciata iraniana nel paese di interesse ed ufficialmente tradotto ed autenticato dal Ministero Iraniano della Giustizia.

La predetta regolamentazione introduce una nuova figura di agente-partner allo scopo di acquisire il necessario know-how per garantire in loco un'adeguata assistenza post-vendita, importare

prodotti che abbiano le necessarie specifiche qualitative, di etichettatura ed identificazione del produttore, anche al fine di contrastare le frequenti contraffazioni esistenti in questo mercato e favorire le giuste condizioni per facilitare la candidatura dell'Iran al WTO.

Il Representative Office (l'Ufficio di Rappresentanza).

Nella registrazione di filiale/rappresentanza di ditta estera la normativa locale identifica la filiale con la rappresentanza. Nel 1981 il Consiglio dei Guardiani (Organo Superiore a cui e' demandato il controllo del rispetto dei dettami costituzionali) introduceva l'interpretazione favorevole alla registrazione in Iran di filiale o rappresentanza di ditta straniera (legalmente costituita nel proprio Paese) a condizione che quest'ultima avesse stipulato un contratto, per la realizzazione di un progetto, con un'Organizzazione Governativa locale. In data 12 novembre 1997 superando tale interpretazione favorevole (ma pur sempre restrittiva) il Parlamento approvava una legge (successivamente confermata dal Consiglio dei Guardiani) che consentiva alle ditte estere di aprire una loro filiale o rappresentanza in Iran, anche al di fuori di tale condizione (contratto stipulato con un'Organizzazione Governativa), purché il Paese estero della ditta ospitata prevedesse per le ditte iraniane un trattamento di reciprocità.

Tale legge ha trovato attuazione mediante il Decreto Governativo approvato il 24 giugno '99 (entrato in vigore dal 8 Luglio '99), secondo cui le società straniere legalmente riconosciute nel proprio Paese possono fare domanda presso il Registro delle Imprese Iraniane per svolgere un'attività in Iran in speciali settori indicati dallo stesso Decreto. Questi includono servizi post-vendita, lavori di esecuzione di contratti già firmati tra una società locale ed una società estera, attività di studio e preparazione finalizzate ad investimenti in Iran, promozione di esportazione di prodotti iraniani non-oil, trasferimento di tecnologia, servizi di trasporto ed attività di assicurazione, servizi bancari e di marketing, nonché accordi di cooperazione con ditte iraniane di ingegneria per la realizzazione di lavori in Paesi terzi.

Il Decreto richiede che *l'application form* sia corredata dalla seguente documentazione:

- Lettera del Consiglio di Amministrazione;
- Rapporto di fattibilità;
- Scopo di apertura della filiale;
- Rapporto finanziario - contabile;
- Atto costitutivo della società.

I documenti devono essere preventivamente certificati dal Consiglio iraniano in Italia, presso l'Ambasciata.

Per quanto riguarda le attività svolte dalla filiale estera, le "*contracting operations*", inclusa l'assistenza tecnica, il trasferimento di tecnologia ed altri analoghi servizi, sono soggette ad un'imposta del 12% sulle entrate annuali) da applicare su un coefficiente del 25% mentre le altre attività commerciali sono soggette ad un'imposta del 25% sul profitto annuale.

La filiale che non è autorizzata dalla casa madre ad intraprendere in Iran attività di trading ma solamente di marketing, non è soggetta a tassazione sui fondi che riceve dalla casa madre per affrontare le spese sostenute in Iran per svolgere la suddetta attività.

Costituzione di una Società

Società per azioni (Joint Stock Company)

Al fine di adeguare la normativa alla moderna legislazione di altri Paesi la legge sulle *Joint Stock Companies* è stata modificata nel 1969 attraverso "*The Legal Act For The Amendment Of Part Of Commercial Code*" che si ispira chiaramente al modello anglosassone, suddividendo le JSC in due categorie:

- *Le Private Joint Stock Companies* (Sherkate Sahami Khass)
- *Le Public Joint Stock Companies* (Sherkate Sahami Am)

La differenza risiede nel fatto che la Public Joint Stock Company può vendere le sue azioni e le sue obbligazioni al pubblico sia attraverso le banche che attraverso la Borsa di Teheran, nel caso in cui la Borsa le riconosca particolari requisiti mentre tale facoltà non è riconosciuta alle Private Joint Stock Company in cui la compravendita delle quote societarie avviene attraverso negoziazione contrattuale diretta. Se una "Private Joint Company" registra per tre anni consecutivi bilanci in attivo può chiedere di trasformarsi in una "Public Joint Company".

Nella normativa iraniana che regola le "Joint Stock Companies" (siano esse "Private J.S. Company" o "Public J.S. Company") sono contenuti i requisiti identici ad entrambe le forme societarie: gli azionisti partecipano al capitale, ai profitti, alle perdite e alla liquidazione in proporzione alla loro quota. La responsabilità di ogni azionista è limitata al valore della sua quota e, a meno che non si tratti di frode, non c'è responsabilità dell'azionista. In quanto tale, una S.p.A., nel diritto iraniano, possiede personalità giuridica e può citare ed essere citata in giudizio. Gli azionisti godono degli stessi diritti riconosciuti in altri Paesi, come il diritto di partecipare alle assemblee dei soci, ricevere rapporti finanziari, eleggere/sostituire membri del Consiglio di Amministrazione e votare sulle decisioni più importanti della società. Le società devono sottoporre il bilancio, certificato da una società di revisione, al Ministero dell'Economia e Finanza entro i primi 4 mesi del calendario iraniano (che inizia il 21 marzo) o dell'anno fiscale della società. La maggioranza nell'assemblea dei soci fondatori può essere straordinaria (2/3 dei presenti, aventi diritto al voto) oppure ordinaria (51%). Gli azionisti che detengono almeno il 20% del capitale sociale possono convocare l'assemblea degli azionisti o rivolgersi al Tribunale.

Requisiti della Public Joint Stock Company

CAPITALE MINIMO: 5 milioni di Rials

I SOCI FONDATORI (minimo 5 soci) devono sottoscrivere almeno il 20% del capitale della società e versare almeno il 35% della sottoscrizione iniziale. Il valore nominale di un'azione non può eccedere il 10.000 Rials e deve essere uguale per ciascuna azione. Il capitale conferito in forma di know-how è soggetto alla valutazione di esperti. Dagli utili netti annuali deve essere

dedotta una somma pari al 5% di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il 10% del capitale sociale. Poiché il sistema fiscale iraniano prevalentemente rapporta gli utili al capitale, la maggior parte delle società tende ad aumentare la propria capitalizzazione in proporzione con il patrimonio netto, in modo che il rapporto utili/capitale rimanga in linea con le norme. Gli amministratori di una Public J.S. Company devono essere almeno cinque.

Requisiti della Private Joint Stock Company

CAPITALE MINIMO: 1 milione di Rials

I SOCI FONDATORI (minimo 3 soci) devono sottoscrivere il 100% del capitale e versare almeno il 35% dei conferimenti in denaro e il 100% dei conferimenti in beni. Gli amministratori di una "Private J.S. Company" devono essere almeno due.

La Società Responsabilità Limitata (Sherkat Sahami Khass)

La SRL ovvero *Sherkat Sahami Khass* (SSK) è considerato lo strumento più adatto per realizzare un investimento a lungo termine in Iran: si è visto in precedenza che in base alla FIPPA le imprese straniere possono investire in imprese nuove o già esistenti in Iran sia direttamente che attraverso contratti BOT o Buy Back. Gli investimenti conclusi in base alla FIPPA sono protetti sia dalla legge che dal governo: una delle più significative garanzie è che il capitale investito ed i dividendi possono essere rimpatriati a discrezione dell'impresa straniera.

Una SSK deve avere un minimo di tre soci. Il capitale minimo al momento della costituzione deve essere di un milione di Rials (1.000.000 RIs). Al momento della costituzione il 100% del capitale deve essere sottoscritto ma solo il 35% del capitale deve essere versato. Tutte le azioni/quote devono avere pari valore anche se non è richiesto un valore minimo o massimo per azione/quote. E' possibile predisporre diverse classi di azioni/quote. Nella riserva legale i soci dovranno versare ogni anno il 5% del profitto nella SSK, fino ad accumulare una somma pari al 10% del capitale.

Fare business in Iran senza una licenza di investimento

Gli investitori esteri possono investire in Iran senza l'ottenimento di una licenza di investimento. In casi del genere, non vi sono disposizioni generali per fornire lo stesso supporto e protezione agli investitori esteri come stabilito dalla FIPPA. In tale caso:

- a. senza una licenza di investimento il Dipartimento per la Registrazione delle Compagnie accetta di registrare solo aziende con un massimo di 49% di azioni straniere.
- b. Se non si ottiene una licenza di investimento dal *Foreign Investment Board* secondo la FIPPA, che garantisce il rimpatrio del capitale importato e dei dividendi, non si è in grado di beneficiare delle risorse di valuta forte del paese, disponibili all'interno sistema bancario iraniano e controllato dalla Banca Centrale, per il rimpatrio dei profitti dall'Iran. Le aspettative riguardano la liberalizzazione, sebbene sotto le presenti regole e regolamenti dovresti comprare valuta di "origine estera" (per esempio, il tipo di valuta estera che è chiamato "senza trasferimento di valuta forte") nel mercato che è subito disponibile e può essere usato per il rimpatrio dei profitti.

Questo tipo di valuta e' oggetto di transazioni ed e' normalmente trasferito dal conto del venditore al conto dell'acquirente o di qualsiasi conto nominale. Questo tipo di valuta può essere trasferito all'estero senza alcuna restrizione che normalmente riguarda i trasferimenti di valuta forte all'estero come prescritto dalla Banca Centrale. Si noti che come l'Iran ha usufruito di crescenti entrate petrolifere negli anni recenti che sono risultate nelle riserve sostanziali estere per il paese, e' stato permesso dalla Banca Centrale alla valuta estera del mercato libero di essere oggetto di transazione attraverso il sistema bancario ufficiale, comunque le entrate petrolifere dell'Iran dovrebbero aumentare sostanzialmente sia come risultato del declino nei prezzi sia la banca centrale può proibire in quel momento le transazioni estere del mercato libero, e conseguentemente ogni acquisto estero dovrebbe essere fatto attraverso il mercato nero per le consegne all'estero senza la possibilità di usare il sistema bancario iraniano per i trasferimenti all'estero. Non e' il caso di menzionare che molti beni possono ora essere importati in Iran usando FX di provenienza estera senza la necessita' di aprire L/Cs (attraverso semplici trasferimenti di FX all'estero) come sperato dalle parti coinvolte nella transazione.

c. Altre facilitazioni disponibili ad investitori esteri che hanno ottenuto una licenza di investimento, quali ad esempio una procedura per l'ottenimento di visti e permessi di lavoro non sono necessariamente disponibili per investitori senza licenza.

Forme e tutela della proprietà intellettuale

L'Iran ha sottoscritto e ratificato, come si evince dalla legge di riferimento in materia di marchi e brevetti del 1931 e successive modifiche, la Convenzione Internazionale per la protezione della proprietà intellettuale dell'Unione di Parigi. Inoltre è uno dei membri della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) sin dal 1959. L'avvio della procedura amministrativa per la registrazione dei **brevetti** richiede i seguenti documenti:

1. un modello di dichiarazione di brevetto;
2. certificato di nascita del richiedente;
3. descrizione dell'invenzione o scoperta (che deve necessariamente disporre dei requisiti di novità ed utilità);
4. copia autenticata del corrispondente certificato di brevetto (è consentita la registrazione di brevetti già registrati all'estero). Infatti, sulla base del rispetto delle normative internazionali a cui l'Iran ha aderito, lo Stato islamico rispetta il principio dei brevetti di importazione, secondo il quale i brevetti concessi in altri Paesi possono essere automaticamente registrati in Iran, per il periodo di validità del brevetto originale.

La durata del brevetto può essere di 10, 15 e 20 anni, in base alla volontà dell'inventore ovvero di colui che procede alla registrazione, dichiarata al momento della registrazione stessa. Dal momento della registrazione i costi per il mantenimento della tutela brevettuale sono annuali.

La registrazione tutela nei confronti delle contraffazioni in Iran: fa tuttavia eccezione il caso in cui i soggetti che prima della data di richiesta di registrazione del brevetto straniero in Iran

abbiano del tutto o in parte sfruttato l'invenzione oggetto del brevetto ovvero abbiano già compiuto azioni destinate allo sfruttamento del brevetto (in questo caso possono continuare a farlo senza alcuna restrizione o divieto).

Non possono essere registrate in alcun caso le formule farmaceutiche ma possono comunque essere brevettati i processi relativi alla produzione di farmaci.

In tema di **marchi** secondo la legge iraniana può essere registrato ogni tipo di logo, disegno, ritratto, numero, lettera, parola, sigillo, ecc., (purché non contrario alla morale islamica e purché non in lingua straniera, tranne che nei casi autorizzati) adottato per identificare prodotti industriali, commerciali ed agricoli, nonché i servizi. Ogni società di diritto straniero e ogni cittadino straniero che svolga, secondo le disposizioni di legge, un'attività economica e commerciale in Iran ha diritto e titolo per richiedere la registrazione del marchio.

Le società di diritto straniere operanti in Iran, possono richiedere tale registrazione a condizione che vi sia reciprocità nei confronti delle aziende di diritto iraniano nel Paese di appartenenza della ditta estera, in caso contrario è consigliabile registrare il marchio anche in Iran, pur se già registrato nel Paese di origine. La registrazione dei marchi vale per un periodo di 10 anni, rinnovabile per un corrispondente periodo, mentre il termine massimo per la presentazione di un ricorso contro la loro registrazione è di 3 anni.

Il marchio può essere trasferito volontariamente per assegnazione o licenza oppure involontariamente per morte, bancarotta o liquidazione. Di regola il trasferimento di tecnologia e know how è realizzato attraverso un accordo di concessione di licenza, finalizzato soprattutto alla produzione di beni industriali.

Anche questa figura contrattuale è regolata dall'*Iranian Trademark & Patent Law* del 1931 che considera valido l'accordo quando marchi e brevetti oggetto di concessione di licenza sono precedentemente registrati presso il "*Iranian Industrial Property Department*". Il contratto di trasferimento di tecnologia e know how è riconosciuto sia come contratto autonomo, sia come accordo vigente nell'ambito di una società mista per la produzione, costruzione e l'avvio di impianti.

Il contratto di concessione di licenza segue gli standards comunemente accettati in ambito internazionale, quali royalties, supervisione sul processo di produzione da parte di tecnici incaricati dal licensor, training a favore del personale tecnico del licenziatario da parte del licensor, ecc.

I coefficienti applicabili alle royalties possono variare dal 20% al 40% sul totale delle somme percepite; l'aliquota impositiva è ancora in fase di determinazione da parte delle Autorità competenti.

Non è prevista un'apposita normativa per la tutela del copyright né esiste, ad oggi, una specifica normativa sulla tutela dei disegni e dei modelli industriali.

Soluzione delle controversie

Nel 1997 è entrata in vigore la legge sull'arbitrato commerciale internazionale ed è stata inoltre recentemente ratificata dall'Iran la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali estere. In base alla legge iraniana la tipologia di controversie sottoponibili ad arbitrato è molto ampia ricomprendendo, tra l'altro, quelle relative ad acquisto e vendita di beni e servizi, assicurazioni, trasporto, servizi di consulenza, investimenti e contratti di agenzia. E' possibile ricorrere sia ad arbitrato istituzionalizzato - ovvero amministrato da apposite istituzioni, quali ad esempio Camere di Commercio -, che ad arbitrato ad hoc, ovvero un arbitrato le cui regole e modalità sono stabilite dalle parti e dagli arbitri stessi.

L'intervento delle Corti iraniane, è comunque necessario nel caso si debba procedere a sequestro, sostituzione di un arbitro e nomina giudiziale, annullamento del lodo e ovviamente per ottenere l'esecuzione di un lodo nel paese. La legge iraniana ammette il ricorso all'arbitrato sia tramite clausola compromissoria inserita nel contratto, che tramite compromesso arbitrale, ovvero un accordo successivo al sorgere della controversia.

Prima e durante il procedimento arbitrale, sono ottenibili dall'autorità giudiziaria misure cautelari provvisorie quali sequestri e ingiunzioni.

Il ricorso alle corti ordinarie non impedisce l'inizio o la continuazione di un procedimento arbitrale. Ciascuna delle parti può entro la fine della prima udienza, chiedere alla corte di rimettere la causa ad arbitrato, sempre che la Corte stessa non consideri nullo l'accordo arbitrale in questione. Le parti sono libere nel determinare il numero degli arbitri e le modalità di nomina degli stessi. Sono nulle le clausole arbitrali in cui una parte iraniana si vincoli, in caso di eventuale controversia, ad arbitrati in cui uno o più degli arbitri sia della stessa nazionalità della controparte. Specifiche disposizioni riguardano i casi in cui le parti non abbiano previsto le modalità di nomina degli arbitri, oppure quando vi siano più di due parti coinvolte nell'arbitrato.

Gli arbitri hanno competenza anche sulla esistenza e validità dell'accordo arbitrale stesso e possono, su richiesta delle parti, emettere ordinanze relative a misure cautelari. Possono inoltre avvalersi dell'ausilio di esperti e tecnici, nel caso lo ritengano necessario.

Le parti possono liberamente determinare sia le norme che regolano lo svolgimento del procedimento arbitrale (*legge formale*), sia quelle in base alle quali sarà deciso il merito della causa (*legge sostanziale*). La legge stabilisce poi in quali casi è ammesso il ricorso per annullamento del lodo: viene considerato nullo qualsiasi lodo reso relativamente a materie non sottoponibili ad arbitrato in base alla legge iraniana, oltre che nei casi di contrarietà ad ordine pubblico o buon costume.

Salvi i casi di nullità e annullabilità, un lodo è definitivo e vincolante dal momento della sua notifica. L'Art. 16 del Regolamento relativo agli investimenti nelle FTZ, prevedendo che le dispute tra investitore straniero e parti iraniane siano risolte in base alle previsioni contrattuali, ammette implicitamente il ricorso all'arbitrato, che deve comunque essere previsto negli accordi contrattuali

FOREIGN INVESTMENT PROMOTION AND PROTECTION ACT

Chapter One **Definitions**

Article 1: *The terms and expressions used in the present Act shall have the meanings specified below:*

Act: *Foreign Investment Protection and Promotion Act*

Foreign Investor: *Any natural or legal non Iranian or Iranian person utilizing capital of foreign origin having obtained the Investment License referred to in Article 6.*

Foreign Capital: *All types of capital, including cash or non cash that has been imported into the country by the Foreign Investor and includes the following:*

- a. *Sums in cash entering the country in the form of convertible currency through the banking system or other means of transfer approved by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.*
- b. *Equipment and machinery*
- c. *Spare parts and tools, raw material, manufacturing parts, additives and auxiliary material.*
- d. *Patent rights, technical know-how, trade names, trademarks and specialized services.*
- e. *Transferable dividends belonging to the Foreign Investor*
- f. *Other authorized cases with the approval of the Council of Ministers.*

Foreign Investment: *The utilization of Foreign Capital in an existing or newly established economic firm upon obtaining an Investment License.*

Investment License: *A license to be issued in conformity with Article 6 of this Act for each case of Foreign Investment.*

Organization: *The Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran (OIETA) subject of Article 5 of the Law on Establishment of Ministry of Economic Affairs and Finance (1974).*

Board: *Foreign Investment Board subject of Article 6 of this Act.*

Chapter Two
General Criteria for Admission of Foreign Capital

Article 2: Admission of Foreign Investment under this Act and in compliance with other current laws and regulations of the country must be for development and productive activities in the fields of industries, mines, agriculture and services shall be based on the following criteria:

- a. Shall lead to economic growth, promote technology, promote quality of productions, increase employment opportunities and increase exports.
- b. Does not jeopardize national security and public interest, harm the environment, disrupt the national economy, or disturb productions dependent on domestic investments.
- c. Shall not involve the granting of concession by the government to Foreign Investors; concession means distinctive rights that place foreign investors in an exclusive and monopolistic position.
- d. The proportion of the value of goods and services produced by Foreign Investment under this Act in comparison with the value of goods and services supplied in the domestic market at the time of issuance of Investment License, in each economic sector, shall not exceed 25% and in each economic sub-sector shall not exceed 35%. The determination of sub-sectors and amount of investment in each will be pursuant to regulations ratified by the Council of Ministers.

Foreign Investment for production of goods and services for exports except for crude oil shall be exempt from such proportions.

Note: The Law Pertaining to Ownership of Immovable Property by Foreign National approved on June 6, 1931 remains applicable. The ownership of any type of land in any amount in the name of the Foreign Investors is not permitted within the framework of this Act.

Article 3: Foreign investments admitted in compliance with the provisions of this Act shall enjoy and facilities and protections of this Act. These investments may be admitted by the following means:

- a. Direct foreign investment in those fields that private sector activity is authorized.
- b. Foreign investments in all sectors within the frameworks of "civil partnership," "buy back," and "build, operate and transfer (BOT)" where the return of principal and profit arises solely through the economic activity of the same investment project and does not rely on any guarantee by the government or banks or government companies.

Note: While Foreign Investment or the interest thereof invested through the "build, operate and transfer" scheme according to clause (b) of the present Article is not fully amortized, imposition of ownership rights by the Foreign Investor onto the investment project firm in proportion with retained share capital shall be permissible.

Article 4: Investment in the Islamic Republic of Iran by foreign government(s) shall be approved by the Islamic Consultative Assembly on a case by case basis. Investments by foreign government companies shall be treated as private investment.

Chapter Three **Decision Making Bodies**

Article 5: The Organization is the only official body in the country for encouragement of foreign investments and pursuing all the relevant affairs of foreign investment and all requests by foreign investors pertaining to the relevant matters such as admission, entry, utilization, and export of capital shall be submitted to the Organization.

Article 6: In order to review and decide upon the requests subject of Article 5, a board referred to as the "Foreign Investment Board" shall be set up to be presided over by the Deputy Minister of Economic Affairs and Finance as the head of the Organization and shall consist of Deputy of Minister of Foreign Affairs, Vice-Chairman of the State Management and Planning Organization, Vice-Chairman of the Central Bank of Iran, as well as the deputies of other ministries concerned, as the case may be.

Concerning the request of admission, the Investment Licenses shall be issued upon approval of the Board and confirmation and signature of the Minister of Economic Affairs and Finance.

When accepting Foreign Investment, the Board shall be obliged to observe the criteria set forth in Article 2 of this Act.

Note: Within a maximum of 15 days from the date of application, the Organization shall complete preliminary examination and recommend its decision to the Board. The Board must within one month of receiving the application, examine and announce in writing its final decision in regards to the application.

Article 7: As a matter of facilitation and acceleration of matters of acceptance and activity of foreign investments in the country, all relevant organizations including the Ministry of Economic Affairs and Finance, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Commerce, the Ministry of Labor and Social Affairs, the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of Iran Customs, Office for Company Registration and Industrial Ownership and the Environment Protection Organization, are required to introduce a fully authorized representative, certified by the highest official of the entity, to the Organization. The nominated representatives will be recognized act as intermediaries and coordinators of all relevant affairs of that entity and the Organization.

Chapter Four **Guarantee and Transfer of Foreign Capital**

Article 8: Foreign investments subject to this Act shall enjoy the same rights, protections and facilities available to domestic investments in a non-discriminatory manner.

Article 9: Foreign Investment shall not be expropriated or nationalized unless for the public interest, through a legal process, in a non discriminatory manner, and against payment of

appropriate compensation based on the real value of that investment immediately before the expropriation.

Note 1: Requests for compensation must be submitted to the Board within a maximum of one year following the expropriation or nationalization.

Note 2: Disputes resulting from expropriation or nationalization will be settled according to Article 19 of the present Act.

Article 10: Transfer of all or part of the Foreign Capital to a domestic investor or upon the approval of the Board and confirmation of Minister of Economic Affairs and Finance, to another Foreign Investor shall be permissible. In case of transfer to another Foreign Investor, the transferee, who shall have at least the qualifications of the original investor, will replace and/or become partners with the original investor for the purposes of the regulations of the present Act.

Chapter Five **Regulations Pertaining to Admission, Import and Export of Foreign Capital**

Article 11: Foreign Capital may enter the country and be covered under this Act through one or a combination of the following:

- a. Cash sums converted to Rials.
- b. Cash sums not converted to Rials to be used directly for purchases and orders related to the Foreign Investment.
- c. Non-cash items upon completion of the evaluation process by the competent authorities

Note: The executive by-laws of the present Act shall specify the relevant procedure for evaluation and registration of Foreign Capital.

Article 12: The applicable foreign exchange rate at the time of entry or exit of Foreign Capital as well as all foreign exchange transfers shall in the case of applicability of a unified exchange rate be that rate prevailing in the country's official network and otherwise the daily free market rate as recognized by the Central Bank of Iran.

Article 13: The principal and interest of Foreign Capital or any portion of the capital remaining in the country may be transferred abroad with a three-month notice to the Board upon fulfillment of all outstanding obligations, payment of legal deductions and the approval of the Board and confirmation of Minister of Economic Affairs and Finance.

Article 14: The profits of Foreign Investment may be transferred abroad upon deduction of taxes, duties and legal reserves with the approval of the Board and confirmation of the Minister of Economy and Finance.

Article 15: Payments for the principal part of financial facilities and related expenses of Foreign Investors, contracts related to patent-right, know-how, technical and engineering, trade name and trademark, management and other similar contracts within the framework of

Foreign Investment may be transferred abroad pursuant approval of the Board and confirmation of the Minister of Economic Affairs and Finance.

Article 16: *Transfers subject of Articles 13, 14 and 15 shall be done in compliance with provisions of clause (b) of Article 3.*

Article 17: *Acquisition of foreign exchange for transfers subject of Articles 13, 14 and 15 is possible through the following methods:*

- a. Purchase of foreign exchange from the banking system.*
- b. Using the foreign currency earned through the export of commodities produced, and/or the foreign currency earned through providing services of the economic firm in which the Foreign Capital is utilized*
- c. Export of authorized goods as per a list to be approved for implementation of this clause, by the Council of Ministers with due regard to relevant laws and regulations.*

Note 1: *Application of one or a combination of the above methods shall be provided for in the Investment License.*

Note 2: *In the case of investments subject of clause (b) of Article 3 of this Act, should laws or government regulations lead to prohibition or cessation of approved financial agreements within the framework of this Act, then the government shall procure and pay the resulting damages with the ceiling being the matured and due installments. Limits of the reimbursable undertakings according to this Act shall be approved by Council of Ministers.*

Note 3: *The Central Bank of the Islamic Republic of Iran is obligated to procure and provide the foreign currency equivalent of transferable sums mentioned in Clause (a) above to the Foreign Investor with the approval of the Organization and confirmation of the Minister of Economic Affairs and Finance.*

Note 4: *If the Investment License is based on clauses (b) and (c) of this Article, the said license shall be regarded as an export license.*

Article 18: *The repatriation of the part of Foreign Capital which is imported into the country within the framework of the Investment License but remains unused, shall not be subject to any foreign exchange or imports-exports' laws and regulations.*

Chapter Six **Settlement of Disputes**

Article 19: *Any disputes between the government and foreign investors related to the investments subject of this Act which can not be settled through negotiations, shall be examined by domestic courts of law, unless another mode of settlement of disputes has been agreed upon within a law on bilateral investment agreement with the government of the Foreign Investor.*

Chapter Seven
Final Regulations

Article 20: *The relevant executive bodies are required to accommodate the requests of the Organization in matters concerning issuance of visas, residence permits, issuance of work and employment permits on a case by case basis which shall be required for foreign investors, managers and/or experts working of the private sector and connected to foreign investments subject to this Act and for their next of kin.*

Note: *Disputes between the Organization and executive bodies will be settled according to the decision of the Minister of Economic Affairs and Finance.*

Article 21: *The Organization is required to facilitate public accessibility to all information pertaining to investment and foreign investors, investment opportunities, Iranian partners for the related activity and other information available to the Organization.*

Article 22: *All ministries and government companies and organizations as well as those public institutes that the applicability of law to them requires specific mention are required to provide the Organization with all information needed for foreign investment and reports on foreign investments made, so that the Organization could act upon according to the above Article.*

Article 23: *The Minister of Economic Affairs and Finance is required to provide the relevant Islamic Consultative Assembly commissions with a report on the performance of the Organization with respect to Foreign Investment subject of this Act every six months.*

Article 24: *As of the date of approval of this Act and its executive by-laws, the former Law on Attraction and Protection of Foreign Investment -- approved on October 29, 1955 -- and the relevant by-laws are repealed. All foreign capital subject to the former law will be covered by this Act. The provisions of this Act will be repealed or modified by any subsequent and upcoming laws and statutes only if a specific provision shall be stipulated in them reiterating such nullification or modification.*

Article 25: *The executive by-laws of the present Act shall be prepared by the Ministry of Economic Affairs and Finance and subsequently approved by the Council of Ministers within 2 months.*

La Società Annette Sas, vanta anni di esperienza della Sig.ra Ferrante Bondi Anna Maria che ha vissuto per molti anni nel territorio Iraniano, con svariati collegamenti nel settore commerciale e relazioni interpersonali con importanti imprenditori e funzionari Iraniani.

Questa lunga esperienza ha permesso al team di Annette SaS di comprendere e di conoscere molto bene i meccanismi della cultura Iraniana, gli usi e i costumi, agevolando in tal modo le relazioni sociali e commerciali facendo leva sul forte appeal che il made in Italy esercita anche in questo Paese.

La Società Annette Sas è composta da un team di consulenti di marketing e posizionamento strategico nonché di professionisti legali (come l'Avv. Alessandro Bertasi e l'Avv. Giampaolo Naronte) che hanno maturato una significativa esperienza a livello internazionale e sono quindi in grado di supportare le esigenze dell'imprenditore italiano fin dalle fasi iniziali di progettazione del posizionamento sul mercato iraniano allo scouting e alle trattative con i partners locali fino ad arrivare alla contrattualizzazione dell'accordo.

Il team di Annette SaS rappresenta un bilanciato mix tra la cultura iraniana e quella italiana consentendo di massimizzare le opportunità di business da entrambe le parti.